

Norme & Tributi

E-fattura entro la liquidazione, nessuna sanzione per sei mesi

DECRETO FISCALE

Nella bozza si prevede «tolleranza» se l'emissione avviene entro il termine Iva

Dal 1° luglio per il documento il termine ordinario è di 10 giorni

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Nessun differimento dell'obbligo di fatturazione elettronica rispetto al termine del 1° gennaio: per il primo semestre 2019, tuttavia, non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazione dell'Iva di periodo o comunque le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

Tutto questo è previsto nella bozza di decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 che dispone, inoltre, la disapplicazione delle sanzioni, o la loro applicazione in maniera ridotta, anche nei riguardi del cessionario/commitente che abbia erroneamente trattato l'imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione in assenza di fattura elettronica.

Il documento dovrà tuttavia essere emesso, anche mediante la procedura dell'autofattura denuncia di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 471 del 1997, entro i termini della propria liquidazione periodica ovvero entro quelli della liquidazione successiva, con possibilità di ricorrere in ogni caso al ravvedimento operoso.

Emissione entro 10 giorni

Con una norma di sistema, valida per tutte le fatture (non solo quelle elettroniche), la bozza di decreto dispone che dal 1° luglio 2019 il documento fiscale potrà essere emesso entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni: occorrerà dare comunque evidenza, in fattura, di averla emessa in data diversa da quella di effettuazione dell'operazione. Le fatture elettroniche tuttavia, considerando che la loro emissione coincide con la trasmissione al Sistema di interscambio, dovranno essere inviate a SdI entro lo stesso termine di 10 giorni.

Esercizio della detrazione

Alla misura dell'emissione entro 10 giorni dall'operazione, si accompagna quella relativa alla modifica in tema di diritto alla detrazione dell'Iva. Intervenendo nel Dpr 100/1998, sarà consentito a cessionari e committenti di esercitare, entro il giorno 16 di ciascun mese, il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente.

L'attuale normativa prevede invece che l'Iva possa essere detratta, previa registrazione della fattura, nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura stessa è stata ricevuta. Tenuto quindi conto dei nuovi termini di emissione della fattura e dei tempi di recapito delle e-fatture, le quali potrebbero essere recapitate oltre il periodo in cui l'imposta è divenuta esigibile,

AGENZIA ENTRATE

Arriva la proroga a giugno 2019 per Pos e Pot

La proroga colpisce ancora. In attesa (che ormai si protrae da anni tra ricorsi, controricorsi e carte bollate) de i concorsi da dirigenti alle Entrate, anche il Governo utilizza lo strumento del differimento termini. Nell'ultima bozza di decreto fiscale (dato in arrivo lunedì prossimo in Consiglio dei ministri), le posizioni organizzative straordinarie e temporanee (Pos e Pot) in scadenza a fine anno saranno prorogate fino al 30 giugno 2019. In sostanza, per l'Esecutivo si tratta di una proroga "tecnica": il maggior tempo concesso servirà anche a completare il "reclutamento" delle nuove posizioni organizzative a elevata responsabilità (Poer) previste dalla legge di Bilancio 2018 (governo Gentiloni). Alle Entrate si era ipotizzata negli ultimi mesi una procedura con la valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali nel settore di attività relativo all'incarico e un colloquio.

—M.Mo. e G.Par.

la novella legislativa evita al cessionario/commitente di subire il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione. Unica condizione richiesta è che la fattura sia stata recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. Questa possibilità di detrazione "differita" non sarà invece ammessa per le operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto siano ricevute nell'anno successivo: l'Iva dovrà in questa ipotesi essere detratta nell'anno di ricezione del documento.

Registrazione delle operazioni

Quanto al registro Iva vendite, il decreto fiscale modifica i termini di registrazione stabiliti dall'articolo 23 del Dpr 633 del 1972, superando l'attuale termine di 15 giorni dalla data di emissione della fattura e fissando invece al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione il termine entro cui annotare le fatture emesse. Ciò consentirà di liquidare correttamente l'imposta a debito di periodo, anche tenuto conto della possibilità, a decorrere dal 1° luglio 2019, di emettere fatture entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

Resta confermata invece per le fatture "differite" - ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto Iva - la registrazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, consentendo di fatto lo slittamento dell'esigibilità dell'imposta.

Quanto invece al registro Iva acquisti, rinviando all'altro commento in pagina, la novella interverrà nel corpo dell'articolo 25 del Dpr 633/1972 abrogando l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture passive. Tale adempimento risulta infatti automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SdI.

Corrispettivi telematici

A decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio di cui all'articolo 22 del Dpr 633/1972 sarà obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'agenzia delle Entrate. Si sostituiranno in questo modo gli obblighi di registrazione sul registro dei corrispettivi.

LE NOVITÀ

1. I tempi

Il decreto fiscale collegato alla manovra per il 2019 è alle limature finali.

Probabilmente il testo approderà all'approvazione del Consiglio dei ministri all'inizio della prossima settimana. Una delle novità è rappresentata dai 10 giorni di tempo dall'effettuazione dell'operazione per l'emissione della fattura (elettronica o cartacea che sia)

2. Registro Iva

Viene fissato al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione il termine entro il quale vanno annotate le fatture emesse.

Per il registro Iva acquisti non c'è più l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture passive

3. Corrispettivi

Il decreto fiscale aggiorna anche gli adempimenti dei contribuenti nei confronti dell'agenzia delle Entrate. Dal prossimo 1° luglio diventa obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate. Un obbligo che vale anzitutto per i soggetti con un volume d'affari oltre i 400mila euro (in realtà, dal 2020 per tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio)

IVA

Registrazione light per le fatture passive

Viene abrogato l'obbligo di numerazione progressiva per gli acquisti

La bozza di decreto fiscale collegato alla manovra di stabilità 2019 interviene sull'articolo 25, Dpr 633/72 abrogando l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture passive da annotare sul registro Iva acquisti. Tale adempimento risulterà automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SdI. Il contribuente dovrà ora limitarsi ad annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Collegata a tale novella legislativa appare essere la possibilità riconosciuta dalle Entrate, con la risposta 34 ad un interpello n. 34/E, pubblicata ieri, di utilizzare un numero identificativo univoco associato virtualmente alla fattura passiva e correlato, sul registro Iva acquisti, al numero di protocollo. Questa soluzione sembra in grado di assicurare in maniera puntuale il rispetto dei criteri di or-

dinata contabilità assicurando la correlazione univoca tra il documento ricevuto e quello registrato. L'obbligo di protocollazione dei documenti è infatti ritenuto validamente assolto quando nel registro Iva acquisti vengano riportati il numero virtuale associato alla fattura, il numero di protocollo Iva attribuito e il numero progressivo apposto dall'emittente.

Con l'avvio a regime dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019, l'utilizzo dell'IdFile e cioè l'identificativo univoco che, generato dal SdI, identifica puntualmente ogni singolo tracciato xml transitato, permetterà comunque una più efficace gestione del flusso passivo. Quindi nel registro Iva acquisti si potrebbero comunque riportare l'IdFile e il numero fattura attribuito dall'emittente, e non più il numero di protocollo Iva, assicurando quella correlazione univoca tra la fattura protocollata in ingresso e l'annotazione della stessa nel relativo registro Iva.

—Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce